

SEZIONI UNITE

di Paola Maggio

AMMISSIBILE IL RICORSO PROPOSTO DAL SOSTITUTO DEL DIFENSORE NON CASSAZIONISTA

(Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 40517; Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 40518)

Le Sezioni Unite affermano l'ammissibilità del ricorso proposto da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato di fiducia o di ufficio, non cassazionista.

Il ragionamento delle Corte si fonda su un'analisi diacronica dei dati normativi disciplinanti la possibilità per il difensore di ufficio di indicare un sostituto.

In particolare si fa richiamo all'art. 97, comma 5, c.p.p. e all'art. 30, comma 3, disp. att. c.p.p., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 16, l. 6 marzo 2001, n. 60. Tali riferimenti implicano anzitutto la possibilità per il difensore di ufficio, impossibilitato ad adempiere, di incaricare un sostituto. Solo per il difensore impossibilitato ad adempiere all'incarico, che non abbia provveduto a nominare un sostituto, è stabilita la possibilità di azionare la procedura di cui all'art. 97, comma 5, c.p.p. e art. 30 disp. att. c.p.p., avvertendo immediatamente l'autorità giudiziaria, indicando le ragioni della impossibilità alla difesa (il giustificato motivo) e chiedendo la sostituzione.

La base normativa è utile alla Suprema corte per superare le tre obiezioni fondanti l'istanza di rimesione (Cass., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 6328) che aveva negato una sostituzione funzionale a sanare il difetto di legittimazione del difensore di ufficio sprovvisto della abilitazione all'esercizio delle funzioni presso la Corte di legittimità. Si segnalava infatti: la maniera episodica ed estemporanea in cui il sostituto si surroga al difensore sostituito, che mantiene la titolarità dell'ufficio defensionale, rimanendone l'unico *dominus*; l'identità di diritti e obblighi gravanti sul sostituto; la necessità che la sostituzione del difensore avvenga in conformità agli istituti processuali di volta in volta coinvolti e, nella specie, all'art. 613 c.p.p. Pertanto, il difensore, a seguito dell'irreperibilità dell'indagato, anziché individuare un sostituto, avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al giudice procedente per sollecitare la designazione in suo luogo di un altro difensore di ufficio regolarmente abilitato, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 97, comma 5, c.p.p. e 30 disp. att. c.p.p. (Cass., sez. un., 11 luglio 2006, n. 24486).

La Suprema corte respinge quest'impostazione perché essa non tiene conto della rimodulazione della disciplina della sostituzione difensiva ex art. 201 c.p.p., a seguito della modifica operata dall'art. 4 della l. n. 60 del 2001. Il legislatore, con un'indubbia valorizzazione dell'istituto, ha infatti esteso anche al difensore di ufficio la possibilità di procedere alla nomina dei sostituti processuali, non condizionando più la possibilità della sostituzione all'esistenza di un impedimento, né limitandone la durata alla persistenza dello stesso impedimento. La nomina del sostituto processuale può dunque essere effettuata senza alcun vincolo normativamente fissato ed, addirittura, senza che il sostituto sia tenuto a fornire giustificazione sulle ragioni che lo hanno indotto ad effettuare la nomina.

In altri termini, la norma consente la designazione del sostituto processuale per tutti i difensori, sia di fiducia che di ufficio, con una estensione applicativa che si pone in termini di assoluta coerenza con il principio di immutabilità del patrocinio ufficioso. La designazione del sostituto processuale – espressione di strategia difensiva – può avvenire dunque anche in via preventiva e l'incarico può protrarsi per lungo periodo, tanto che la tradizionale temporaneità della sostituzione, posta alla base dell'impedimento (Cass., sez. V, 20 ottobre 1993, n. 3264; Cass., sez. III, 13 novembre 2003, n. 3348), si è trasformata nella “permanenza” della medesima, potendo interessare l'intera durata del procedimento. Viene concretamente a realizzarsi una «surrogazione nella posizione del difensore» con un'estensione dell'esercizio di tutti i diritti e di tutti i doveri del titolare, ai sensi dell'art. 102 c.p.p. (Cass., sez. V, 10 novembre 1999, n. 14115; Cass., sez. III, 15 gennaio 2008, n. 7458).

Spostando poi l'attenzione sul diritto all'impugnazione, se ne sottolinea da un lato la natura personale per l'imputato (art. 571, comma 1, c.p.p.), e, dall'altro lato, se ne rimarca la piena titolarità pure in capo al difensore, con l'esclusione della legittimazione a proporre ricorso per cassazione per il soggetto non iscritto nell'albo speciale che può, appunto, essere sostituito (Cass., sez. un., 11 luglio 2006, n. 24486).

In applicazione delle regole stabilite dall'art. 102 c.p.p., se dunque il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre ricorso in cassazione, sicché il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato irreperibile dall'avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione sarà inammissibile (v., tra le tante, sez. VI, 21 settembre 2007, n. 37534), al contempo, la sussistenza in capo al difensore dell'autonomo diritto di impugnazione rende ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal soggetto iscritto nell'albo speciale, nominato quale sostituto dal difensore di ufficio dell'imputato non cassazionista.

RILEVANTE ANCHE NEL RITO CAMERALE L'IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DETERMINATO DA NON PREVEDIBILI RAGIONI DI SALUTE

(Cass., sez. un., 21 luglio 2016, n. 41432)

Le Sezioni Unite affrontano il quesito duplice se, ai fini del rinvio dell'udienza, il difensore abbia l'onere di nominare un sostituto quando l'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, prontamente comunicato al giudice e documentato, derivi da serie ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore, e se il principio si applichi anche nel giudizio camerale di appello di cui all'art. 599, comma 1, c.p.p.

La risposta fornita è che solo in relazione ai casi di impedimento del difensore, *ex art. 420-ter* c.p.p., determinati da concomitanti impegni professionali, è necessario, per l'accoglimento della istanza di rinvio, che il difensore indichi le ragioni della impossibilità di nominare un sostituto, mentre il diverso caso di impedimento per malattia imprevedibile non soggiace a tale onere. Lo stesso principio vale anche per il rito camerale.

Per pervenire a tali enunciazioni, le Sezioni Unite muovono da un inquadramento sistematico della nozione di legittimo impedimento discendente dell'art. 420, comma 5-ter, c.p.p., ma bisognevole anche dell'intervento suppletivo-definitorio della giurisprudenza di legittimità in una prospettiva costituzionalmente orientata.

In tema di sostituto processuale, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., per il caso di impossibilità a comparire del difensore per legittimo impedimento, la giurisprudenza prevalente afferma che, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., l'onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell'omessa nomina ricade sul difensore solo nel caso in cui quest'ultimo deduca un impedimento dovuto a concomitanza con altro impegno professionale, non sussistendo invece (in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge) quando l'impedimento, non prevedibile e non evitabile sia costituito da serie ragioni di salute, comunicate all'organo giudicante e debitamente documentate (Cass., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 7997; Cass., sez. V, 1° luglio 2008, n. 29914).

Più di recente si è affermata invece una lettura secondo cui l'obbligo di nominare un sostituto, *ex art. 102 c.p.p.*, sussiste anche quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore (Cass., sez. IV, 13 novembre 2014, n. 49733), così assimilando l'impedimento per concomitante impegno professionale a quello per malattia ed estendendo correlativamente la disciplina del primo al secondo.

Le Sezioni Unite, nell'accogliere il primo dei due orientamenti, sottolineano come il ruolo essenziale rivestito dalla difesa nel codice di rito e il principio della parità delle parti rendano necessario garantire la «partecipazione» e non la mera «assistenza» o la formale presenza di un tecnico del diritto.

Pertanto, solo in relazione ai casi di impedimento del difensore *ex art. 420-ter* c.p.p., determinati da concomitanti impegni professionali si rende necessaria l'indicazione dell'impossibilità (assoluta o relativa), non potendo tale impostazione operare nel diverso ambito di impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile. Del resto, il sistema prescrive rigorosi criteri di controllo, affinché la tutela del diritto alla salute del difensore non venga strumentalizzata per finalità dilatorie: al fine di supportare l'istanza di legittimo impedimento, dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve fornire idonea documentazione, indicando la patologia ed i profili ostativi alla personale

comparizione. L'impedimento deve cioè essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione.

Ai fini del differimento dell'udienza, inoltre l'apprezzamento è riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, che deve confluire in una motivazione adeguata, logica e corretta.

Dal complesso dei dati codicistici si può dunque dedurre che «*il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina*».

Secondo le Sezioni Unite l'enunciato principio è riferibile anche ai procedimenti camerali disciplinati dall'art. 127 c.p.p., compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria.

A sostegno della tesi si fa richiamo alla modifica dell'art. 420 *ter* c.p.p., a opera della l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha abrogato l'art. 486 c.p.p. sull'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore all'udienza dibattimentale, estendendo la regola del rinvio per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato, anche alla fase dell'udienza preliminare.

Si è inteso così assicurare, sia nel procedimento camerale che nella fase dibattimentale, l'effettività del contraddittorio e il diritto di difesa dell'imputato, in coerenza con il novellato art. 111 Cost.

Questi principi consentono di superare l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, orientato ad escludere l'applicazione della disciplina del legittimo impedimento nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare, in relazione alle precipe caratteristiche del rito di cui all'art. 127 c.p.p. (Cass., sez. V, 15 ottobre 2014, n. 9249; Cass., sez. V, 6 aprile 2006, n. 16555), ed anche ove si tratti di procedimenti a contraddittorio necessario (Cass., sez. un., 8 aprile 1998, n. 7551; Cass., sez. un., 30 ottobre 2014, n. 15232).

Con riguardo specifico al giudizio camerale di appello, relativo a sentenza emessa con rito abbreviato, non può infatti essere condiviso l'assunto che guarda alla partecipazione eventuale delle parti (Cass., sez. V, 12 maggio 2015, n. 25501; Cass., sez. IV, 18 dicembre 2014, n. 25143) quale elemento utile a riferire il legittimo impedimento esclusivamente all'imputato e non anche al difensore.

Il giudice di legittimità, in linea con alcune recenti decisioni, afferma l'operatività dell'istituto del legittimo impedimento del difensore, di cui all'art. 420 *ter* c.p.p., anche nei procedimenti in camera di consiglio e, in particolare, nel giudizio camerale di appello *ex* art. 599 c.p.p., a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado, pena la concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa (Cass., sez. VI, 21 ottobre, n. 10157), con la conseguenza di estendere la disciplina del legittimo impedimento, già prevista per l'udienza preliminare, anche al procedimento camerale disciplinato dall'art. 599 c.p.p.

L'enunciazione – oltre a essere in linea anche con i valori espressi dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha, più volte, sottolineato la necessità di assicurare all'imputato, nell'ottica delineata dall'art. 6 Cedu, un processo equo e di garantire il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento – evita contraddizioni sistematiche interne rispetto alla disciplina prevista per l'udienza preliminare, la quale, pur avendo natura camerale, ed essendo preordinata ad una decisione in rito, vede la partecipazione necessaria del difensore (*ex* art. 420, comma 1, c.p.p.).

Il richiamo effettuato dall'art. 599, comma 1, c.p.p. all'art. 127, comma 3, c.p.p. a norma del quale i difensori sono sentiti «se compaiono», esprime il diritto del difensore di perseguire la propria strategia difensiva favorendo l'interpretazione secondo cui la partecipazione all'udienza del difensore, pur facoltativa, lascia comunque possibilità di scelta se comparire o meno. Tale libera opzione non può essere vanificata da un evento imprevedibile o da forza maggiore che impediscano concretamente di partecipare all'udienza.

Se così fosse, si creerebbe una grave compressione del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell'imputato, del tutto indipendenti dalla strategia processuale perseguita e non giustificabile con riferimento alle subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale.

Mutando il precedente orientamento, le Sezioni Unite, ritengono dunque che il combinato disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.p., art. 443, comma 4, c.p.p. e art. 599 c.p.p., implichi, anche «*nei procedimenti di appello in camera di consiglio (a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado), la rilevanza del legittimo impedimento del difensore di fiducia che abbia deciso di parteciparvi ma sia stato impossibilitato a comparire per causa di forza maggiore, evento o malattia imprevisti e imprevedibili*».

ABROGAZIONE, DEPENALIZZAZIONE ED EFFETTI SUI CAPI CIVILI DELLA CONDANNA

(Cass., sez. un., 29 settembre 2016, n. 46688)

Le Sezioni Unite enunciano il principio di diritto secondo cui «*in caso di sentenza di condanna, relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice dell'esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili*».

I problemi interpretativi riguardavano, in particolare, la sorte dei capi della sentenza di condanna, già eventualmente pronunciata, contenenti statuizioni civili, nei casi di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato, qualificato come illecito civile e sottoposto a sanzione pecuniaria civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Un primo indirizzo era favorevole al mantenimento, in capo al giudice penale della impugnazione contro la sentenza di condanna, del potere di decidere il ricorso agli effetti civili. Gli argomenti utilizzati erano sostanzialmente tre: anzitutto, il testo dell'art. 2, comma 2, ultima parte, c.p., che disciplina il fenomeno dell'abrogazione sopravvenuta a sentenza definitiva di condanna; in secondo luogo, l'art. 11 delle preleggi secondo cui «la legge non dispone che per l'avvenire», che farebbe salvo il diritto acquisito dalla parte civile a vedere esaminata la propria azione già incardinata nel processo penale; infine, l'"analogo" meccanismo procedurale contemplato nel contestuale d.lgs. n. 8 del 2016, in tema di depenalizzazione, sostenendosi in proposito che tra i reati oggetto del decreto di abrogazione e quelli oggetto del decreto di depenalizzazione non vi sarebbe stata alcuna differenza ontologica, atteso che la legge-delega n. 67 del 2014 avrebbe dato luogo, con i d.lgs. nn. 7 e 8, a provvedimenti di depenalizzazione, sicché la disciplina dettata dal d.lgs. n. 8 del 2016, poteva rivestire "valenza generale" (Cass., sez. V, 9 febbraio 2016, n. 7124; Cass., sez. V, 15 febbraio 2016, n. 14041).

A questo filone interpretativo si contrapponeva la lettura di altra parte della giurisprudenza, ora accolta dalla decisione delle Sezioni Unite.

Il ragionamento della Suprema corte muove anzitutto dalla recente decisione della Corte costituzionale sull'art. 538 c.p.p., nel punto in cui, al comma 1, riferisce la decisione sulla domanda della parte civile esclusivamente alle sentenze di condanna, in linea con la scelta di rendere tendenzialmente autonomo il giudizio penale da quello civile sullo stesso fatto (C. cost., n. 12 del 2016). L'evenienza della costituzione di parte civile nel processo penale infatti ha natura accessoria e subordinata alla finalità del processo, che è quella dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

Al contempo si contesta l'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, ultima parte, c.p., che è riferibile al caso, diverso da quello in oggetto, della cessazione dei soli effetti penali in caso di abrogazione sopravvenuta ad una sentenza di condanna definitiva.

Inoltre, si sottolinea la differenza di *ratio* del d.lgs. n. 7 del 2016, rispetto all'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 8 del 2016, che prevede, in materia di depenalizzazione, il potere del giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sui capi relativi alle statuizioni civili.

Diversamente opinando, si realizzerebbe l'applicazione analogica di una norma eccezionale, come tale vietata in base agli stessi principi già enunciati in relazione all'art. 578 c.p.p. dalla giurisprudenza di legittimità.

Tale meccanismo processuale prevede infatti che il giudice del risarcimento del danno sia lo stesso che irroga la sanzione pecuniaria civile, anche con riferimento ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (Cass., sez. V, 19 febbraio 2016, n. 15634; Cass., sez. V, 9 marzo 2016, n. 14044; Cass., sez. II, 10 giugno 2016, n. 26091; Cass., sez. II, 9 giugno 2016, n. 26071).

Nell'accogliere il secondo orientamento, le Sezioni Unite propongono un'interpretazione letterale del d.lgs. n. 7 del 2016, ex art. 12 preleggi, abbinandovi una lettura logico-sistematica che guarda alla *ratio* della norma.

Anzitutto, nella disciplina transitoria (art. 12 d.lgs. n. 7 del 2016), difetta qualsiasi cenno all'eventuale potere del giudice dell'impugnazione di decidere l'appello o il ricorso con riferimento ai capi concernenti le statuizioni civili. Le nuove disposizioni hanno individuato inedite sanzioni pecuniarie civili in luogo delle pene previste per i reati abrogati, prevedendo la loro applicazione retroattiva anche riguardo a fatti già commessi e attribuendo il potere di irrogarle al giudice competente a conoscere della azio-

ne di risarcimento del danno (di regola, il giudice civile).

Inoltre, la contestuale emanazione dei d.lgs. nn. 7 e 8 del 2016, pur evidenziando una comune finalità di deflazione del sistema penale, individua anche obiettivi diversi. Come evidenziato nella Relazione illustrativa del relativo Schema, con le norme confluite nel d.lgs. n. 7 del 2016, il legislatore delegante ha inteso eliminare dal circuito penale alcune ipotesi delittuose che hanno la caratteristica di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private; al contempo, ha voluto riconsiderare il ruolo tradizionalmente compensativo attribuito alla responsabilità civile, affiancando alle sanzioni punitive di natura amministrativa un ulteriore e innovativo strumento di prevenzione dell'illecito, nella prospettiva del rafforzamento dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell'intervento penale. Una differenza questa, che, a giudizio della Corte, rispecchia la precisa scelta di operare scelte tecniche diversificate fra l'abrogazione (con introduzione delle sanzioni civili) e la depenalizzazione. Peraltro, a livello sistematico, la regola generale oggi configurata è quella del collegamento in via esclusiva della decisione sulla domanda della parte civile alla formale condanna dell'imputato, espressamente richiesta dall'art. 538 c.p.p. Il che ovviamente non significa mancanza di tutela del diritto della parte civile nel processo penale ma, soltanto nel caso di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., l'individuazione per la parte civile costituita della successiva competenza del giudice civile. Non sussistono dunque ragioni per negare che il principio posto dall'art. 538 c.p.p. debba valere anche per il giudizio dell'impugnazione.

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite risulta peraltro costituzionalmente e convenzionalmente orientata. Sotto il primo profilo, essa rispetta i principi di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. La Corte costituzionale ha più volte confermato la compatibilità costituzionale di precetti in rito che determinino limitazioni o pesi per la parte civile costituita nel processo penale. L'impostazione generale del nuovo processo penale si basa inoltre sul concetto di separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente nel disegno del codice l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo, rispetto all'interesse del danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (C. cost. sentt. n. 168 del 2006 e n. 23 del 2015).

Con specifico riguardo all'asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo, la Corte costituzionale (C. cost. n. 23 del 2015 e nn. 63 e 56 del 2009, nonché n. 148 del 2005) ha rilevato come possano arrecare «un *vulnus* a quel principio solamente le norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza». Nel caso in esame la preclusione della decisione sulle questioni civili e l'instaurazione di un autonomo giudizio civile mostrano il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale, «riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei confronti dell'imputato».

Le Sezioni Unite ritengono anche che i prospettati effetti sui capi civili della condanna rispecchino gli interessi tutelati dalle norme sovranazionali ed in particolare dalle Direttive 2012/29/UE. Nell'art. 16, par. 1, è precisato che l'obbligo degli Stati membri di garantire alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato, nel procedimento penale, entro un ragionevole lasso di tempo, risulta subordinato alla condizione che il diritto nazionale non preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario: ciò che, per l'appunto, è previsto nell'ordinamento nazionale vigente. Né la Corte e.d.u. (Corte e.d.u., 20 marzo 2009, *Gorou c. Grecia*) ha rinvenuto violazioni convenzionali con riferimento al caso della mancata valutazione della domanda della parte civile per essersi il processo penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato.

La revoca della sentenza di condanna per *abolitio criminis*, conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, non comporta del resto il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata, a differenza del caso della sopravvenienza dell'abrogazione alla sentenza di condanna come intesa dall'art. 2, comma 3, ultima parte, c.p. e, cioè, avente carattere definitivo (v. C. cost., n. 273/2002). Il dovere del giudice dell'esecuzione di disporre la cessazione della esecuzione della condanna stessa e dei suoi effetti penali, fatte salve dunque le statuizioni civili, deriva dal riconoscimento che il risarcimento del danno o alla riparazione è avvenuto con riferimento ad un fatto-reato che, al momento della pronuncia stessa, era stato accertato come tale con relativa condanna penale, ma il suc-

cessivo venir meno di questa per effetto dell'abrogazione non può incidere sulla cristallizzazione del giudicato riguardo ai capi civili della sentenza. La disposizione costituisce, del resto, espressione di un principio di carattere generale nel quale deve essere inquadrato il disposto dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui ribadisce il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sentenza o il decreto di condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, nella ipotesi in cui il procedimento penale per il reato abrogato dal detto decreto sia stato definito prima della sua entrata in vigore con sentenza di condanna o decreto irrevocabili. Principio che va a legarsi anche all'art. 673 del codice di rito, il quale prevede un identico potere quando il giudice dell'esecuzione sia chiamato a revocare il titolo definitivo di condanna per abrogazione del reato.

Viene da ultima in considerazione, pure se non direttamente inclusa nel quesito sottoposto alle Sezioni Unite, la questione della sorte del ricorso proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso sentenza (non di condanna, ma) di assoluzione da uno dei reati in ordine ai quali, nelle more del giudizio di impugnazione, si è prodotto l'effetto abrogativo. Le Sezioni Unite ritengono che il quesito debba essere risolto nel senso dell'inammissibilità della impugnazione per carenza di interesse. Appare in primo luogo evidente che i limiti stessi di operatività del giudicato di assoluzione nei giudizi di danno, come delineati dall'art. 652 c.p.p., restringono di molto la portata del quesito. In tutti i casi nei quali la sentenza di assoluzione ha avuto una formula terminativa diversa da quella «perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima», essa non spiega efficacia vincolante in un successivo giudizio in sede civile (Cass., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768). Analoghe conclusioni valgono nel caso di sentenza di assoluzione comunque non emessa a conclusione del dibattimento o del rito abbreviato, oppure determinata da insufficienti elementi di prova (Cass., sez. L, 11 febbraio 2011, n. 3376), con la conseguenza che non potrebbe ravvisarsi, nell'ottica di impedire l'operatività dell'art. 652 c.p.p., l'interesse della parte civile alla relativa impugnazione. Ma anche con riferimento ai casi di efficacia vincolante, il giudice adito dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento ha, nei limiti del devoluto, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto, egli può affermare la responsabilità del prosciolto agli effetti civili (come indirettamente conferma il disposto dell'art. 622 c.p.p.) e condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale, virtualmente, alla condanna di cui all'art. 538 c.p.p. (Cass., sez. I, 26 aprile 2007, n. 17321). In modo finalisticamente simile, seppure con diversità di accenti, la previsione di cui all'art. 576 c.p.p., nell'introdurre una deroga all'art. 538 c.p.p., legittima la parte civile che proponga impugnazione contro la sentenza di proscioglimento a chiedere al giudice dell'impugnazione, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme rispetto al precedente giudizio sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto (Cass., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3670). Può dunque riconoscersi che il giudizio richiesto dalla parte civile al giudice penale implichi un percorso di accertamento e valutazione strettamente connesso alla conformazione del reato, nelle more abrogato: accertamento che, perciò, deve ritenersi, non diversamente da quello penale, minato nelle sue fondamenta e impedito dalla espunzione della figura del reato dall'ordinamento penale in virtù del fenomeno abolitivo (Cass., sez. un., 11 luglio 2006, n. 25083). La già costituita parte civile dovrà, di conseguenza, adire *ex novo* il giudice nella sede naturale per la tutela degli interessi risarcitori senza incontrare preclusioni.